

ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA

STATUTO SOCIALE

Ordinamento e compiti

Art. 1

Costituzione, sede e struttura

L'Associazione Veneta Zoofila è una associazione di Volontariato avente sede a Mestre-Venezia, Viale San Marco 98/L. (ora via San Giuliano 1 – Mestre Venezia)

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. Diversa sede potrà essere stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito della stessa Regione Veneto, un eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, che in caso di scioglimento del patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in identico ed analogo settore; sarà duratura fino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento da assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

L'Associazione ***nata senza fini di lucro è organizzazione apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica, agisce nei limiti della L. 266 del 1991***, delle leggi regionali di attuazione e dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

Scopi dell'Associazione

a) - creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali, illustrando ciò che gli animali danno agli uomini sul piano pratico ed affettivo, e il dovere degli uomini di trattare gli animali con comprensione ed umanità.

b) - Difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso;

c) - Svolgere una educativa propaganda zoofila, (in particolare tra i ragazzi delle scuole, anche mercè premi e borse di studio), intesa a ingentilire il costume;

d) - Costruire e gestire rifugi per animali abbandonati e/o dispersi, combattendo il randagismo a tutela della pubblica igiene;

e) - Collocare presso zoofili gli animali come sopra salvati;

f) - Diffondere informazioni utili alla corretta gestione sanitaria e igienica degli animali ed eventualmente offrire sostegno alle persone che non sono in condizioni economiche che permettano loro di sostenere eventuali e necessarie spese medico-veterinarie;

g) - Collaborare con le autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e anche in riguardo alla gestione dei ricoveri municipali e alla eutanasia;

h) - Lottare per l'abolizione della vivisezione;

i) - Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo in difesa degli animali per la diffusione della zoofilia, pubblicare riviste, libri, opuscoli, gestire siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci e della collettività, nonché partecipare ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate anche da terzi, sia pubblici che privati;

Titolo 2

Degli associati

Art. 3

Iscrizioni

Tutte le persone fisiche possono richiedere l'iscrizione all'Associazione che viene concessa dal Presidente dell'Associazione su parere vincolante del Consiglio, che deve adeguatamente motivare un eventuale diniego di ammissione all'associazione, l'ammissione è ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile;

L'iscrizione implica il dovere di pagare la quota associativa in base alla formula prescelta.

Art. 4

Categoria degli associati

L'iscrizione viene effettuata in base ad una delle seguenti formule:

- soci vitilazi ovvero soci che hanno diritto di partecipare all'associazione a vita;
- soci benemeriti ovvero i soci che hanno conseguito meriti particolari all'interno dell'associazione stessa;
- soci sostenitori ovvero i soci che danno un contributo di sostegno all'associazione;
- soci ordinari ovvero i soci che hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione stessa, incluso servizio di Volontariato attivo;
- soci a quota ridotta ovvero i soci che ancorchè con una quota ridotta rispetto a quella

stabilita, hanno comunque diritto di partecipazione all'attività dell'associazione stessa;

Le quote di iscrizione e le condizioni relative vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza hanno gli stessi diritti ed obblighi.

L'associazione si impegna ad una copertura assicurativa per i soci volontari attivi, in conformità dell'art. 4 L. 266/1991.

Art. 5

I diritti degli associati

Gli associati esercitano le loro ragioni attraverso il voto in assemblea ed esercitano il loro controllo finanziario anche attraverso il collegio dei revisori da essi eletto;

E' un diritto dei soci l'elettorato attivo e passivo ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta;

E' fatto obbligo ai soci di rispettare lo statuto e di svolgere la loro attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito;

Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli associati sui beni dell'associazione.

Art. 6

Cancellazione degli iscritti

Il mancato pagamento per due anni consecutivi delle quote associative fa presumere che l'iscritto intenda recedere, salvo il disposto dell'art. 24 cod. civ.

Inoltre è di spettanza dell'assemblea di deliberare la cancellazione dai ruoli di quei soci che, con il loro comportamento o loro iniziative personali, rechino grave nocumento alla reputazione o al funzionamento dell'Associazione.

Un eventuale esclusione del socio è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Titolo 3

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) - l'assemblea;
- 2) - il consiglio;
- 3) - il presidente, il vice presidente;
- 4) – l'organo di revisione contabile;
- 5) - il collegio dei probiviri;

Detti organi possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) mandati.

Art. 8

Assemblea, compiti e poteri

L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea esprime la volontà sovrana dell'Associazione.

I componenti dell'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro componente dell'assemblea stessa che non sia componente del consiglio. Ciascun iscritto, comunque, non potrà rappresentare più di tre iscritti.

L'assemblea è convocata in via ordinaria nell'aprile di ogni anno. Essa delibera sull'approvazione dei conti economici annualmente e procede ogni triennio alla elezione dei membri del consiglio.

Compiti dell'assemblea: approvare il conto consuntivo, determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, eleggere e revocare il Presidente ed il Consiglio direttivo;

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento in via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie, che dovranno comunque, essere approvate con una maggioranza qualificata (metà più uno dei soci) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio, dei conti di esercizio e di ogni altra provvidenza quale prevista dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata su delibera del consiglio dal presidente o da chi fosse

designato dal consiglio stesso.

L'assemblea straordinaria, potrà inoltre essere convocata ai sensi del secondo comma dell'art. 20 codice civile. La convocazione sia ordinaria, sia straordinaria si potrà effettuare mediante lettera raccomandata r.r. inviata a tutti gli associati quindici giorni avanti la data stabilita, ovvero mediante avviso pubblicato su giornale locale o mediante avviso esposto per più di trenta giorni presso la sede sociale, o comunque con ogni modalità che ne garantisca la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Art. 10

Validità dell'assemblea, eventuale seconda convocazione

L'assemblea per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare almeno la metà più uno (+ 1) degli iscritti. Le maggioranze indicate riguardano solo l'assemblea ordinaria;

In seconda convocazione, che avverrà entro 30 gg. e/o almeno in un giorno successivo alla prima convocazione, l'assemblea sarà valida quali che siano gli associati presenti in proprio e rappresentati.

Art. 11

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente, in difetto dal vice presidente, in difetto ancora dal più anziano per iscrizione o secondariamente per età tra i membri del consiglio direttivo

Art. 12

Segretario dell'assemblea

Segretario dell'assemblea ordinaria è il segretario dell'associazione, mentre per le assemblee straordinarie le funzioni di segretario verranno assunte dal segretario dell'associazione che verrà affiancato da due o più coadiutori nominati dai partecipanti alla stessa assemblea. In caso di assemblee straordinarie relative all'approvazione di modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Ente con conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, si provvederà per atto pubblico.

Art. 13

Verbale dell'assemblea

Dell'assemblea viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea stessa e dagli eventuali coadiutori e trascritto a cura del segretario sull'apposito libro a norma di legge.

Art. 14

Consiglio

Il consiglio è composto di n. 9 (nove) membri eletti per un triennio dall'assemblea. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente dell'associazione che resteranno in carica per la durata del consiglio stesso. La convocazione del consiglio può essere fatta ogni qualvolta ritenuto opportuno dal presidente o se questi impedito dal vice presidente, ovvero su richiesta di almeno tre membri del consiglio stesso. La convocazione ovvero la richiesta di convocazione dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie e l'annuncio dell'ordine del giorno e dovranno essere messe a conoscenza almeno mediante affissione presso la sede sociale per i tre giorni precedenti la data della adunanza. Il Presidente o il vice presidente, verificheranno direttamente l'avvenuta conoscenza della convocazione da parte dei membri.

Per la validità del consiglio occorre l'intervento di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio debbono essere prese a maggioranza relativa.

Il consiglio delibera su tutte le questioni per le quali viene convocato e di sua competenza ed in particolare:

- a) Nomina per un triennio il segretario (anche tra i suoi membri);
- b) Delibera sulle modalità di iscrizione e sulla misura delle quote associative;
- c) Delibera sulla accettazione di eredità e lasciti, sulle richieste di contributi, sugli investimenti, sulle alienazioni di beni, sulle cause attive e passive;
- d) Delibera sulla convocazione in via straordinaria della assemblea per eventuali modifiche statutarie;
- e) Dispone e approva i conti economici da presentare all'assemblea.

Art 15

Presidente, vice presidente

Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio per un triennio.

Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e ne è il Legale rappresentante ;

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta;

Al presidente e al vice presidente sono anche disgiuntamente conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'assemblea e al consiglio.

Art. 16

Decadenza, sostituzione e cooptazione

I membri del consiglio che per tre volte consecutive non siano intervenuti alle riunioni decadranno di diritto dalla carica, a meno che il consiglio stesso non deliberi il contrario, con voto unanime degli intervenuti.

Nel caso ora previsto, come pure in ogni caso in cui occorra sostituire un consigliere venuto meno per dimissioni o impedimento, il consiglio procede alla sostituzione mediante nomina per cooptazione. Il nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'intero consiglio, previa ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione utile.

Art. 17

Segretario

Il segretario cura l'adempimento delle deliberazioni del consiglio e delle disposizioni del presidente che coadiuva nell'espletamento dei suoi compiti. Il segretario coordina e dirige gli uffici amministrativi della associazione, come la tenuta dei libri, e assolve quelle funzioni che gli venissero di volta in volta demandate dal presidente o dal vice presidente.

Art. 18

Tesoriere

Il tesoriere provvede alle esazioni e pagamenti e alla tenuta dei libri contabili di competenza.

Art. 19

Organo di revisione contabile

L'organo di revisione contabile potrà essere monocratico o collegiale. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea per un triennio, e sarà presieduto dal più anziano di età. Qualora nel corso del triennio venisse a mancare uno dei revisori per dimissioni o impedimento, gli altri due integreranno il collegio nominando per cooptazione altro revisore tra i supplenti indicati dall'assemblea. L'organo di revisione contabile ha funzioni consultive e ispettive sulla gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce, se del caso, al presidente, nonché annualmente all'assemblea ordinaria con relazione scritta.

Art. 20

Collegio dei probiviri

I provvedimenti di natura disciplinare e le eventuali controversie sociali, saranno sottoposte su iniziativa dell'interessato, alla competenza del collegio di probiviri composto da tre persone indicate dal consiglio direttivo e confermate dal parere favorevole della assemblea, scelte tra persone estranee all'associazione stessa o tra i soci che intendano adire a tale carica. La durata in carica del Collegio dei probiviri è coerente con quella degli altri Organi.

Titolo 4

Proventi patrimoni

Amministrazioni varie

Art. 21

Proventi

I proventi dell'associazione i base all'art. 5 L. 266/1991, sono costituiti da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni di lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività produttive e marginali;

Tutti questi beni vengono a costituire il fondo comune e i soci non possono chiederne la ripartizione né pretendere la quota spettante in caso di recesso.

Art. 22

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Art. 23

Lasciti, eredità e legati

Le eredità e legati sono di pertinenza dell'Associazione. Il presidente, nel decidere sulla destinazione dei benefici, terrà conto della volontà del testatore e delle circostanze.

Art 24

Quote dell'associazione

Le quote di associazione vengono stabilite per ogni anno dal consiglio per le categorie di associati vitalizi, benemeriti, sostenitori, ordinari e quota ridotta. Dallo stesso consiglio potranno venire stabilite altre categorie. Si conferma che tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi.

Art. 25

Utili del bilancio

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste, anche mediante l'iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l'ammodernamento delle attrezzature e/o l'acquisto di nuovi impianti e strutture.

E' fatto, pertanto, divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e l'assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/1991.

Art. 26

Cariche

Tutte le cariche e le attività sono svolte gratuitamente.

In ogni caso l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla L. 266/1991

Art. 27

Presidenze onorarie

Il consiglio può concedere presidenze onorarie ad alte personalità che diano prestigio all'Associazione.

Art. 28

Tessere ad Honorem e tessere al merito

Il consiglio può concedere tessere "ad honorem" per spiccate benemerenze o tessere al merito nei casi di più limitata importanza.

Art. 29

Altra normativa non prevista statutariamente

Per quanto non espressamente previsto in queste norme statutarie si farà riferimento a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa in materia di Volontariato.